

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 24 novembre 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204).**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in titolo reca le disposizioni necessarie ad assicurare la migliore implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 4 della legge n. 117 del 2019);

- il termine per l'esercizio della delega, in base al coordinato disposto dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, è fissato al 2 febbraio 2021;

valutato in particolare che:

- l'articolo 2 dello schema indica il Consiglio Superiore della Magistratura quale autorità competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento;

- l'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura;

- l'articolo 5 indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato;

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere *l)*, *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento;

- il considerando n. 23 e gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 13, paragrafo 1, del regolamento corrispondono ai principi e criteri di cui alla lettera *l)* della delega in relazione allo svolgimento delle funzioni del procuratore europeo delegato in collegamento e d'intesa con il procuratore europeo, che supervisiona le indagini, e con riferimento alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;

- gli articoli 31, 27, paragrafo 2, e 27, paragrafo 5, corrispondono ai principi e criteri direttivi rispettivamente di cui alla lettera *m)* (cooperazione del procuratore delegato con i procuratori delegati degli altri Stati membri nel caso di indagini transnazionali), lettera *n)* (obbligo di astensione per le autorità nazionali dall'adottare qualsiasi decisione che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione), lettera *o)* (obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di trasferire il fascicolo all'EPPO e astensione da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione);

valutato quindi che nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo non si ravvisano incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 e con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Nadia Ginetti